



Comune di Valsolda

Provincia di Como



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.19 del 21.11.2025	OGGETTO: Parere delibera di CC: "PROROGA DELLA DURATA DELL'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI."
-----------------------------	--

La sottoscritta Pierina Bonomi, Revisore dei Conti nominata con atto di delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08.04.2025 con incarico decorrente dal 23.04.2025;

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni;

Dato atto che questo Comune ha aderito all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli con deliberazione consiliare n. 35 in data 14.12.2005, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art.5 dello Statuto vigente, in forza del quale

"L'Azienda ha la durata di 20 anni e 6 mesi, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione Costitutiva.

Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo (...)";

Visto che l'Assemblea consortile dell'Azienda Speciale con proprio atto in data 19 novembre 2025 ha deliberato di prorogare la durata dell'Azienda stessa per un periodo di anni 10;

Rilevato che l'Ente ritiene opportuno prorogare, visto il termine di cui all'art. 5 comma 5 del vigente Statuto - l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli per un periodo di anni 10, e nell'ottica di assicurare una continuità ai servizi offerti sul territorio e al fine di non compromettere le gestioni in essere svolte per conto dei Comuni aderenti ed il lavoro svolto fino ad ora;

Dato atto che ad oggi non sono ancora decorsi gli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata dell'Azienda;

Rilevato che apposita Commissione di Sindaci, nominata dall'Assemblea d'Ambito Sociale, riunitasi in data 13 novembre 2025, ha elaborato un'analisi afferente lo sviluppo dell'Azienda Speciale in termini strategici di medio periodo al fine di ottenere una gestione sempre più economica, ma comunque efficace ed efficiente;

L'Amministrazione considera altresì che il mancato ricorso all'affidamento in house determinerebbe per il Comune costi sensibilmente più elevati, in quanto l'Ente non dispone di personale qualificato in organico per la gestione diretta dei servizi socio-assistenziali e sarebbe quindi necessario procedere all'assunzione di più unità di personale, con rilevante aggravio strutturale e permanente sulla spesa corrente del bilancio comunale;

L'Ente rileva che l'affidamento all'Azienda Speciale Consortile, grazie alla gestione associata tra i Comuni partecipanti, consente economie di scala, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse professionali, l'accesso coordinato ai finanziamenti regionali e statali dedicati al welfare locale e la riduzione dei costi di funzionamento, assicurando nel contempo standard qualitativi più elevati e uniformi rispetto a una gestione singola e frammentata e ritiene pertanto che la gestione affidata all'Azienda Speciale Consortile rappresenti la soluzione più economica, efficiente e sostenibile per l'Ente, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo organizzativo e funzionale;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale l'Azienda Speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Richiamati altresì:

- la Legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli Interventi Sociali svolti a livello locale;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che, all'art. 3 comma 1, attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di Servizi Sociali;
- la Legge Regionale n. 3 del 12 Marzo 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e successive integrazioni e modificazioni, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali";

CONSIDERATO

Che l'Ente ha rispettato le disposizioni in materia di finanza pubblica;

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta contenuta nell'atto di Consiglio Comunale "PROROGA DELLA DURATA DELL'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI."

Verbale n 19 del 21.11.2025

L'organo di revisione economico-finanziaria

Pierina dott.ssa Bonomi

(F.to digitalmente ai sensi di Legge)